



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE E CONTROLLO  
D.LGS. 231/01**

**PROTOCOLLI COVID-19  
ALLEGATO 6**

<b>Rev.</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Approvazione</b>	<b>Data</b>
<b>00</b>	PROTOCOLLI COVID 19		<b>16.12.2020</b>



**Sommario**

GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19 IN AZIENDA .....5



## PREMESSA

L'emergenza COVID-19, oltre a coinvolgere la popolazione e i lavoratori, ha indubbiamente coinvolto significativamente anche le imprese, che sono chiamate, nel rispetto di normative, protocolli e linee guida, ad adattare la propria struttura organizzativa e il modo di gestire le prestazioni lavorative per garantire la tutela della salute dei lavoratori.

Partendo da questa considerazione, è **necessario sottolineare** i rischi che le imprese sono chiamate a gestire, con particolare riferimento al tema della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 (Decreto 231); **in particolare su alcuni aspetti**: il profilo dell'adeguatezza dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 in relazione all'emergenza COVID-19, i connessi obblighi per il datore di lavoro e l'azienda, il ruolo dell'Organismo di Vigilanza e la necessità di focalizzare l'attenzione sulla corretta implementazione delle varie misure anticontagio previste da norme e protocolli condivisi.

E, a questo proposito, ci si deve soffermare sull'articolo 29-bis del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, come convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sui seguenti argomenti:

- Come affrontare il rischio diretto relativo al contagio da COVID-19?;
- Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza nell'attuale emergenza sanitaria;
- L'emergenza COVID-19 e i profili di responsabilità dell'impresa.

**Dalla sua analisi**, con riferimento al tema della responsabilità 231 dell'impresa, si **chiarisce** che "il COVID-19 determina o amplifica alcuni potenziali profili di rischio che, per chiarezza espositiva, possono essere distinti in due tipologie: indiretti e diretti".

Riguardo ai rischi indiretti si indica che l'epidemia "può rappresentare un'ulteriore 'occasione' di commissione di alcune fattispecie di reato già incluse all'interno del catalogo dei reati presupposto della disciplina 231 ma, in sé considerate, non strettamente connesse alla gestione del rischio COVID-19 in ambito aziendale e, per questo, riconducibili a un perimetro che potremmo definire di rischi indiretti. Infatti, per far fronte all'emergenza, le imprese si sono attrezzate impostando modalità di lavoro e organizzative in molti casi diverse da quelle ordinarie e hanno dovuto ricorrere a strumenti o far fronte ad adempimenti spesso inediti".

**Tra questi** rientrano, a titolo esemplificativo, la corruzione, il caporalato, i reati di criminalità organizzata, il riciclaggio e autoriciclaggio, i reati informatici, violazioni in materia di diritto d'autore, reati contro l'industria e il commercio, ...

Tuttavia, accanto ai rischi indiretti, l'epidemia ha determinato l'insorgere di un rischio che potremmo definire diretto per le imprese, ovvero quello conseguente al contagio da COVID-19, un



rischio che coinvolge indistintamente tutte le imprese, così come tutta la collettività, e che si **deve** trattare nell'ambito della responsabilità 231.

Ciò che si richiede al Modello 231 è di prevedere il complesso dei presidi generali idonei ad assicurare, a valle e in loro attuazione, un valido ed efficace sistema gestionale, che contempli tutte le specifiche misure necessarie per l'adempimento degli obblighi giuridici a tutela della **salute e sicurezza dei lavoratori**.

**Quindi**, l'esposizione dei lavoratori al rischio da contagio nei luoghi di lavoro determina, per il datore di lavoro, l'obbligo di predisporre le adeguate misure che tutelino i lavoratori da tale rischio, ai sensi dell'**articolo 2087 del codice civile**.

In questo quadro nuovo e con contorni non consolidati neppure in sede scientifica, è evidente che i datori di lavoro non hanno a disposizione le esperienze e le tecniche consolidate richieste dall'art. 2087 c.c., nonché le competenze scientifiche necessarie a valutare adeguatamente un rischio di tal genere e le sue conseguenze e, quindi, per decidere autonomamente le misure necessarie a contenere tale rischio.

Dunque, l'individuazione delle misure generali di contenimento e di prevenzione da adottare nelle organizzazioni produttive è demandata alle Autorità pubbliche, le sole che invece dispongono, anche attraverso appositi Comitati scientifici, di informazioni e competenze necessarie a valutare il rischio e individuare le misure necessarie per farvi fronte.

E le Autorità pubbliche hanno infatti individuato (e continueranno a individuare) misure di contenimento del contagio, contenute in diverse fonti (decreti-legge, DPCM, Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure e Protocolli specifici, ad esempio per i cantieri o per il settore del trasporto e della logistica).

**GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19 IN AZIENDA**

<b>PROCESSO</b>	<b>GESTIONE SICUREZZA AZIENDALE</b>
<b>RESPONSABILE</b>	<b>DATORE DI LAVORO</b>
<b>FIGURE APICALI COINVOLTE</b>	<b>Datore di lavoro, Direttore</b>
<b>FIGURE COINVOLTE NEL PROCESSO</b>	<b>RSPP, Preposti, Lavoratori, Medico Competente, RLS (RLST) se presente</b>
<b>ATTIVITA'</b>	<b>Gestione degli adempimenti in tema di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all'emergenza COVID-19</b>
<b>DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>	Udine Mercati, a seguito di quanto previsto dai DPCM succedutisi a partire dal 23/02/2020, dai decreti del Ministero della Salute, dai Decreti emessi dalla regione Friuli Venezia Giulia, si è dotata di un protocollo che risponde alle varie richieste normative citate. Nell'ambito del protocollo sono descritte le varie azioni che la società ha attuato, le comunicazioni trasmesse a lavoratori e fornitori, i presidi di igiene introdotti, i DPI suppletivi distribuiti, i comportamenti da tenere.
<b>RISCHIO REATO NORMATO</b>	<b>Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro per mancato rispetto delle previsioni del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020" e dall'aggiornamento del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 25/04/2020.</b>
<b>RISCHI REATO POSSIBILI</b>	Rischio di violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela e dell'igiene sul lavoro quali: - mancata attuazione delle norme prevenzionistiche richieste nell'ambito degli accordi citati; - mancata attuazione delle norme prevenzionistiche derivate da Linee guida ministeriali, regionali. Rischio che il Datore di Lavoro non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro per gli aspetti derivanti dall'emergenza COVID-19.



<b>RICHIESTA NORMATIVA</b>	<b>Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso Art. 30 co. 1 lett. c) - Applicazioni in ragione dell'emergenza COVID 19</b>
<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVENZIONISTICHE ATTUATE</b>	È stato redatto un Protocollo che tratta l'emergenza COVID 19, dove sono individuate varie azioni di prevenzione da attuare, sia di tipo strutturale sia di tipo organizzativo. Di tutte le azioni intraprese è stata data comunicazione ai lavoratori.
<b>REGOLE DI COMPORTAMENTO DA IMPLEMENTARE / MANTENERE ATTIVE</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Il Datore di lavoro deve garantire che possa essere costituito e continui ad operare il Comitato previsto dall'art. 13 del <b>Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro</b>. Inoltre, deve garantire che in tale comitato sia presente un componente delle rappresentanze sindacali e l'RLS se presenti.</li><li>2. Il Datore di lavoro deve attuare tutte le azioni prevenzionistiche, sia di natura strutturale, sia di natura organizzativa, sia di natura procedurale previste dal Comitato.</li><li>3. Il Datore di lavoro deve garantire che tali azioni possano venir aggiornate in relazione all'evolversi sia delle indicazioni fornite dalle fonti normative, sia da Enti internazionali (OMS) in ragione dell'evolversi della pandemia.</li><li>4. L'Organismo di Vigilanza verifica che vengano attuate le indicazioni del <b>Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro</b>, e che tali indicazioni vengano periodicamente aggiornate in relazione all'evolversi delle fonti normative e della pandemia.</li></ol>